

NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA QUADRIENNIO OLIMPICO 2024-2028

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva (di seguito "l'Assemblea") della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) viene indetta giusta Delibera del Consiglio Federale n. 51 del 28/06/2024 e convocata per domenica 8 settembre 2024.

1. CONVOCAZIONE

Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto al voto

L'Assemblea Elettiva è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della Federazione. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione eventualmente disposti, la convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale, è inviato agli aventi diritto di voto a mezzo PEC nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale, almeno 60 giorni prima del giorno dell'effettuazione. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

Impugnazione tabella voti

Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

[Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive](#)

Contenuto della convocazione

La convocazione deve riportare:

- a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- b) l'ordine del giorno;
- c) l'elenco dei voti attribuiti ad ogni affiliato;
- d) eventuali altre disposizioni ed informazioni;
- e) il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea e le modalità di compilazione delle stesse, indicate dall'art. 14 dello Statuto Federale.

2. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Soggetti aventi diritto al voto

Secondo quanto disposto dall'art.35 dello Statuto, all'Assemblea partecipano, con diritto di voto, i seguenti soggetti:

- a) i legali rappresentanti delle società affiliate con diritto di voto o i loro delegati purché componenti dell'organo amministrativo delle stesse e regolarmente tesserati Fidal;
- b) i rappresentanti degli atleti maggiorenni eletti tra gli atleti tesserati per ogni soggetto affiliato;
- c) i rappresentanti dei tecnici maggiorenni eletti tra i tecnici tesserati per ogni soggetto affiliato

I voti attribuiti alle società con le modalità di cui all'art. 35 dello Statuto, commi 3 e 4, sono rappresentati dal Presidente o comunque dal legale rappresentante delle stesse o da suo delegato. I rappresentanti degli atleti e tecnici saranno portatori di un voto cadauno (e non potranno essere portatori di delega – art. 43 RO comma 1) lettera a).

La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:

- ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art.6;

- alle Associazioni e Società che alla data di convocazione dell'Assemblea:

1. risultino iscritte al Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/21;

2. in regola con il versamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione;

3. abbiano maturato un'anzianità minima di n.12 (dodici) mesi alla data di convocazione dell'Assemblea;

4. abbiano svolto, nei n.12 (dodici) mesi antecedenti, con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività sportiva il diritto di voto è attribuito ai soggetti di cui al precedente periodo che abbiano effettivamente partecipato ad almeno due eventi di cui all'attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma, lett. a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Tutte le associazioni e società di cui sopra hanno diritto a **10 voti**.

Le stesse associazioni e società affiliate hanno, inoltre, diritto ad un diverso numero di voti, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolgono le Assemblee Nazionali, secondo i punteggi previsti dall'art. 35, comma 5, Statuto Federale e riportati negli schemi pubblicati sul sito federale.

Rappresentanti degli Atleti e dei tecnici

Le società devono comunicare a mezzo posta elettronica certificata alla Segreteria Federale, almeno **quindici giorni prima** di quello fissato per l'Assemblea Nazionale, il nominativo del loro atleta e del loro tecnico e degli eventuali sostituti, eletti nelle Assemblee dei propri tesserati, incaricati di partecipare all'Assemblea Nazionale. La mancata indicazione entro detto termine precluderà la partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici dell'affiliato inadempiente.

Detti Rappresentanti devono essere in attività e devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe. Ogni rappresentante di atleti e tecnici di soggetti affiliati avrà diritto ad un voto.

In ogni caso i verbali delle Assemblee Regionali saranno forniti alla Commissione Verifica Poteri dalla Segreteria federale al fine di garantire gli opportuni controlli.

3. PRECLUSIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

E' preclusa la partecipazione in Assemblea:

- a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione
- a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

4. LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto:

- il Presidente della Federazione;
- i componenti del Consiglio Federale;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti degli organi di giustizia
- il Procuratore Federale
- i Presidenti delle Commissioni federali
- i Presidenti degli Organismi Tecnici

Detti soggetti, nonché i candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega.

Possono altresì assistere senza diritto di voto e senza essere portatori di delega un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Provinciali, gli affiliati non aventi diritto al voto e chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale.

5. DELEGHE DEGLI AFFILIATI AVENTI DIRITTO DI VOTO

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 dello Statuto commi 4 bis e 4 ter.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali, possono altresì essere rilasciate, deleghe ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di **5**. Il rappresentante di un affiliato non avente diritto al voto e i rappresentanti di atleti e tecnici non potranno essere portatori di delega.

Non possono essere delegati gli Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea.

La delega deve:

- essere redatta per iscritto;

- essere presentata su carta intestata dell'affiliata delegante ovvero con timbro in calce dell'affiliato;
- contenere, a pena di inammissibilità:
 - a. le generalità e la copia del documento del Legale Rappresentante della stessa;
 - b. la denominazione dell'Associazione o della Società Sportiva delegata;
 - c. firma leggibile del Legale Rappresentante del delegante.

Gli appositi modelli predisposti, pubblicati sulla homepage dei siti internet federali (<https://www.fidal.it>) nella sezione dedicata, sono denominati "Delega interna ad un componente del Consiglio direttivo della propria ASD-SSD" e "Delega esterna ad altro Affiliato avente diritto di voto".

Il Delegato dovrà presentare la delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento, intendendosi per tale: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi.

N.B. Nel caso in cui sia stata rilasciata delega a due o più soggetti diversi la stessa verrà ritenuta nulla, a meno che il Presidente dell'Affiliato delegante non comunichi la revoca di quelle che non ritiene più valida. La dichiarazione di revoca dovrà essere regolarmente sottoscritta dal delegante e alla stessa dovranno essere allegati i medesimi documenti previsti per la delega.

La revoca dovrà essere obbligatoriamente inviata anche dalla PEC dell'Affiliato delegante alla PEC assembleanazionalefidai@pec.it entro le ore 12:00 del 6 settembre 2024.

6. COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri è composta da un Presidente, nominato di intesa con il Coni, due vicepresidenti e da sei membri effettivi e tre supplenti. La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione della Assemblea. I componenti della Commissione Verifica Poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

La Commissione Verifica Poteri si insedia a porte chiuse il giorno prima della data di svolgimento dell'Assemblea per l'esame delle deleghe trasmesse alla Segreteria Federale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 comma 6 del regolamento organico e inizia i suoi lavori di accreditamento dei partecipanti a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22.00 del giorno antecedente quello di convocazione dell'Assemblea, per riaprire i suoi lavori alle ore 8.30 del giorno di svolgimento dell'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione. La Commissione può procedere ai suoi lavori suddividendosi in sottocommissioni liberamente determinate. La CVP decide inappellabilmente a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ha il compito di:

- a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- b) verificare la regolarità delle deleghe;
- c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie.

La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati e fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni relative.

La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

7. COMMISSIONE SCRUTINIO

La Commissione di scrutinio viene nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei lavori, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio e redigendone il verbale. Non potrà essere composta fra soggetti candidati alle cariche federali.

8. QUORUM COSTITUTIVI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si intende validamente costituita quando:

- in prima convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione (successiva di un'ora dalla prima) con la presenza, anche per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.

9. CARICHE FEDERALI DA ELEGGERE

L'Assemblea Elettiva viene indetta per procedere, al rinnovo delle seguenti cariche federali:

- Presidente federale;
- due (2) Consiglieri in rappresentanza degli atleti;
- due (2) Consiglieri in rappresentanza dei tecnici;
- otto (8) Consiglieri in rappresentanza degli affiliati;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Requisiti generali

Possono essere candidabili ed eleggibili tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- non avere in essere controversie giudiziarie con la Federazione, il CONI, altre Federazioni Sportive, Discipline Associate, o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI;
- non aver subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
- non avere un reddito che derivi, per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Requisiti particolari

Fermi i requisiti di cui sopra, possono essere candidabili ed eleggibili coloro che sono in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

▪ per la carica di Presidente

- essere tesserato alla FIDAL al momento del deposito della candidatura;

▪ per la carica di Consigliere in rappresentanza degli affiliati

- essere tesserato alla FIDAL al momento del deposito della candidatura;

▪ per la carica di Consigliere in rappresentanza degli Atleti

- essere tesserato alla FIDAL al momento del deposito della candidatura;

- essere in attività o che sia stato tesserato per almeno due anni negli ultimi dieci prima dello svolgimento dell'Assemblea anche se tesserato presso Affiliati non aventi diritto di voto. Possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

▪ per la carica di Consigliere in rappresentanza dei Tecnici

- essere tesserato alla FIDAL al momento del deposito della candidatura;

- essere in attività o che sia stato tesserato per almeno due anni negli ultimi dieci prima dello svolgimento dell'Assemblea;

▪ per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

- essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei Revisori Contabili.

Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Ciascun avente diritto a voto può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione, proposta a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Le candidature alle cariche elettive devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee e quindi, entro le ore 12 del 30 luglio 2024.

Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, ossia il 9 agosto 2024.

La candidatura deve essere presentata singolarmente:

- a mezzo PEC all'indirizzo candidatureassembleanazionalefidal@fidal.telecompost.it; il candidato che non fosse in possesso di una PEC personale potrà utilizzare quella dell'Affiliato di appartenenza;
- direttamente presso la segreteria federale sedi di Roma depositando la propria candidatura con tutti i documenti allegati in originale. Il personale federale, al fine di dare data certa invierà copia della candidatura da altra PEC alla PEC candidatureassembleanazionalefidal@fidal.telecompost.it;
- con raccomandata A.R. all'indirizzo: FIDAL – Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma. In questa ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo; farà fede viceversa il timbro di partenza solo nel caso la lettera sia stata anticipata a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo segreteria@fidal.it entro i termini predetti.

In questi due ultimi casi nella candidatura dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare al candidato stesso le comunicazioni di sua competenza.

È esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.

La candidatura dovrà contenere tutti i dati previsti dallo Statuto e, in caso di verifica, dovrà essere inviata la documentazione originale alla Segreteria federale. Non saranno ritenute valide le candidature mancanti di tali dati.

Gli appositi modelli di candidatura predisposti sono pubblicati sulla homepage dei siti internet federali (<https://www.fidal.it>) nella sezione dedicata.

Competente a verificare la correttezza delle candidature presentate è la Commissione Elettorale.

Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento della Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Federale, in sede di indizione dell'Assemblea Nazionale.

La Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione. Di essa non possono far parte i candidati a cariche elettive. E' presieduta dal Segretario Generale.

La Commissione Elettorale Nazionale, entro le 48 ore successive al termine di scadenza per la presentazione delle candidature federali nazionali, dovrà effettuare la verifica di rito, pubblicare sul sito federale l'elenco dei candidati ed inviarlo ai Comitati Regionali.

L'esclusione dalle cariche federali è comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

Presidente federale

La candidatura per la carica di Presidente federale deve essere sottoscritta da almeno 285 aventi diritto al voto, di cui 57 Atleti e 29 Tecnici. Tutti gli Atleti e i Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea possono sottoscrivere le candidature a condizione che appartengano a società affiliate aventi diritto di voto.

Consigliere federale

La candidatura deve essere sottoscritta da almeno 32 aventi diritto di voto, di cui 6 Atleti e 3 Tecnici

Consigliere in rappresentanza degli atleti

La candidatura richiede la sola sottoscrizione da parte del candidato.

Consigliere in rappresentanza dei tecnici

La candidatura richiede la sola sottoscrizione da parte del candidato.

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

La candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti richiede la sola sottoscrizione da parte del candidato.

Numero di sottoscrizioni per la candidatura del Presidente e dei Consiglieri

Numero soc. diritto voto	%	Presidente	Consigliere (base 1/10)
fino a 200	12%	24	24
da 201 a 2000	11%	198	8
da 2001 a 4000	9%	63	0
		285	32

Presidente federale

Il numero di sottoscrizioni per la candidatura è pari a n. 285, di cui n. 57 atleti e n. 29 tecnici (n. 199 presidenti affiliati, n. 57 atleti e n. 29 tecnici).

Non sono ammesse sottoscrizioni in numero diverso, pena l'inammissibilità delle stesse.

La ASD/SSD può esprimere solo 1 sottoscrizione alla candidatura del Presidente pena l'invalidità della stessa.

Al fine di evitare la nullità della candidatura del Presidente a causa di sottoscrizioni doppie, ovvero proposte da soggetti non aventi diritto, ecc... è ammessa la possibilità di acquisire un numero di sottoscrizioni di riserva nel limite massimo del 3% (treper cento) per categoria e quindi n. 6 da parte dei Presidenti affiliati, n. 2 degli atleti e n. 1 dei tecnici.

Le categorie di atleti e tecnici possono sottoscrivere la candidatura a Presidente nel numero massimo di una per Associazione/Società.

Consigliere federale

Il numero di sottoscrizioni per la candidatura è pari a n. 32, di cui n. 6 atleti e n. 3 tecnici (n. 23 presidenti affiliati, n. 6 atleti e n. 3 tecnici).

Non sono ammesse sottoscrizioni in numero diverso pena l'inammissibilità delle stesse.

La ASD/SSD può esprimere più sottoscrizione alla candidatura a Consigliere.

Gli appositi modelli di sottoscrizione predisposti sono pubblicati sulla homepage dei siti internet federali (<https://www.fidal.it>) nella sezione dedicata.

Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria e possono esprimere voti di preferenza per:

- massimo (5) cinque candidati dirigenti;
- massimo (1) un candidato atleta;
- massimo (1) un candidato tecnico.

12 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI E DIRITTO DI VOTO

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati all'Assemblea. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, il Procuratore federale, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli Organismi Tecnici nonché i candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega, ed assistono senza diritto di voto.

Possono altresì assistere senza diritto di voto e senza essere portatori di delega un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Provinciali, gli affiliati non aventi diritto al voto e chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale. Funge da Segretario dell'Assemblea Generale il Segretario Generale FIDAL o altra persona designata dall'Assemblea.